



# TRIBUNALE DI TERAMO

UFFICIO DI PRESIDENZA

(Segreteria amministrativa: tel. 0861.326542-524-523)

Prot. n. 2582/23/AC-5

Teramo, 13 SET. 2023

Rif. n.

OGGETTO: Formazione dell'Elenco dei delegati alle vendite immobiliari di cui all'art. 179-ter disp.att. c.p.c.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

TERAMO

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti

TERAMO

Al Consiglio Notarile Distrettuale

TERAMO e PESCARA

Al fine di costituire il nuovo elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita forzata nelle procedure esecutive (artt. 534-bis e 591-bis, primo comma, c.p.c.) regolato dal nuovo testo dell'art. 179 ter disp.att.c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 149/22, invito le SS.LL. a segnalare ai propri iscritti la possibilità di richiedere l'iscrizione con istanza indirizzata al Presidente del Tribunale che dovrà pervenire **entro il 31 OTTOBRE 2023**.

Il nuovo elenco sostituirà integralmente quello in uso, sicché anche coloro che risultano già presenti in quello attualmente vigente, dovranno provvedere a ripresentare la domanda.

Potranno ottenere l'iscrizione gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Ai sensi dell'art. 179 ter co. 10, nessun professionista può essere iscritto in più di un elenco.

La domanda in bollo dovrà essere depositata presso la Segreteria di Presidenza corredata dalla documentazione prevista dalla legge:

1. certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato o dichiarazione sostitutiva del certificato di nascita;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del Tribunale;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
5. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179-ter disp.att.c.p.c., ovverosia, anche alternativamente, di:

- a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci (10) incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015 n. 144;
- c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale del Notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della Legge 247/2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Si evidenzia che l'iscrizione è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa di € 168,00 (effettuato su conto corrente postale n. 8003 intestato a "AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO V.O. PESCARA – TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE"), la cui attestazione di versamento dovrà essere prodotta in originale entro dieci giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di iscrizione.

Sulle domande di iscrizione e conferma dei professionisti deciderà il Comitato di cui al comma 2 dell'art. 179-ter disp.att.c.p.c. presieduto dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco.

Ogni tre anni il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio.

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco dovranno farne domanda al Presidente del Tribunale ogni tre anni.

Dovendo, quindi, procedere al comporre il Comitato invito le SS.LL. a comunicare tempestivamente il nominativo del rispettivo rappresentante a mezzo PEC all'indirizzo [prot.tribunale.teramo@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.teramo@giustiziacert.it).

Si allegano il modulo di domanda di iscrizione e il modulo dell'autocertificazione.

Si dispone la pubblicazione della presente nota e degli allegati sul sito WEB del Tribunale di Teramo e si autorizzano gli Ordini Professionali in indirizzo a pubblicarla sui rispettivi siti istituzionali e a darne la più ampia pubblicità con i mezzi opportuni.

Teramo, 13 SET. 2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
(Dott. Carlo Calvaresi)

